

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

19° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 1993

Presidenza del Vice Presidente GIANOTTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile» (1094), d'iniziativa del senatore Paire e di altri senatori

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4, 5 e passim
ARTIOLI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato .	2, 3, 7 e passim
BALDINI (PSI)	13, 14
CITARISTI (DC)	10, 15
MANNA (Rifond. Com.)	4, 5, 6 e passim
PAIRE (Liber.)	11, 13, 19
PERIN (Lega Nord)	3, 4, 10 e passim
PIERANI (PDS), relatore alla Commissione ...	2, 3 10 e passim

I lavori hanno inizio alle ore 17,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**«Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile» (1094),
d'iniziativa del senatore Paire e di altri senatori
(Discussione e approvazione con modificazioni)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile», d'iniziativa dei senatori Paire, Pierani, Montini, Liberatori, Meo, Candioto e Cimino.

Prego il senatore Pierani di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

PIERANI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ricordare che su questo disegno di legge abbiamo già svolto la relazione e la discussione generale in sede referente e abbiamo poi richiesto e ottenuto di esaminarlo in sede deliberante.

Abbiamo acquisito anche i pareri delle Commissioni competenti, che sono tutti favorevoli; in particolare, la 5^a Commissione ha espresso parere favorevole in ordine alla copertura finanziaria recata dagli emendamenti da me presentati.

Oggi siamo dunque nella condizione di poter esaminare i pochi emendamenti che sono stati presentati e di votare su questo disegno di legge e pertanto propongo che vengano acquisiti gli atti dell'esame svolto in sede referente e di passare all'esame degli articoli.

ARTIOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo concorda con la proposta del relatore di procedere all'esame degli articoli e, se possibile, alla votazione finale del disegno di legge entro oggi.

PRESIDENTE. Udita la proposta avanzata dal relatore, non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo quindi all'esame e alla votazione degli articoli.

Ne do lettura:

Art. 1.

*(Definizione delle munizioni commerciali per uso civile
e controllo delle medesime)*

1. Le munizioni per uso civile assoggettate a controllo ai sensi della presente legge sono quelle di qualunque tipo e calibro, fabbricate in Italia e destinate all'impiego nelle armi classificate comuni a norma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, comprese le munizioni a salve, nonchè quelle destinate

agli apparecchi portatili di impiego industriale funzionanti per mezzo di sostanze esplosive.

2. Le munizioni di cui al comma 1 debbono essere sottoposte a controllo conformemente alle prescrizioni della presente legge ed alle decisioni adottate dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP), istituita con la Convenzione internazionale di Bruxelles del 1º luglio 1969, di cui è stata autorizzata la ratifica con la legge 12 dicembre 1973, n. 993.

3. Le decisioni di cui al comma 2, con gli allegati tecnici che ne costituiscono parte integrante, decorso il termine di sei mesi previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento della CIP allegato alla Convenzione di cui alla citata legge 12 dicembre 1973, n. 993, sono rese esecutive con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dell'interno, che deve provvedere entro il termine perentorio di quindici giorni.

4. Sono altresì sottoposte ai controlli previsti dalla presente legge le munizioni comunque provenienti dall'estero e non provviste di uno dei contrassegni di controllo riconosciuti in Italia a norma dell'articolo 1, paragrafo 6, della Convenzione di cui alla citata legge 12 dicembre 1973, n. 993.

5. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, le parole «nonchè le armi tipo guerra» sono sostituite dalle seguenti: «le armi a salve, le armi tipo guerra».

6. All'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli apparecchi portatili di impiego industriale funzionanti per mezzo di sostanze esplosive devono essere sottoposti a prova presso il Banco nazionale di prova secondo la normativa internazionale adottata dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP) con decisioni CIP XV-8 del 1978 e CIP XVI-6 del 1980, e successivi emendamenti».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per quelle collaudate in altri paesi CEE».

1.1

ROVEDA

PERIN. Signor Presidente, dichiaro di apporre la mia firma agli emendamenti 1.1 e 8.2.

PIERANI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il mio parere su questo emendamento è contrario perchè, nel caso di munizioni provenienti dall'estero, si applica senza distinzioni la disciplina derivante dalla Convenzione internazionale di Bruxelles del 1969 e dalle decisioni adottate dal CIP. Quindi, così com'è formulato, questo emendamento non può essere accolto.

ARTIOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Chiedo al senatore Perin di ritirare l'emendamento 1.1 perchè esso rischia di ingenerare una confusione nei controlli. Infatti, da un lato vi sono i paesi della CEE e dall'altro l'organizzazione internazionale di cui non tutti i paesi della CEE fanno parte. Allora, con questo emendamento si rischia di non avere una reciprocità ma, anzi, di poter avere eventualmente un'importazione di munizioni che non sono state dai paesi di origine controllate.

In questo senso il parere del Governo è contrario e chiedo al senatore Perin di ritirare l'emendamento 1.1.

PERIN. D'accordo, ritiro l'emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

MANNA. Signor Presidente, dichiaro che mi asterrò dalla votazione sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Art. 2.

(Contenuto del controllo)

1. Il controllo delle munizioni comprende:

- a) la verifica dell'esistenza dei marchi distintivi sulle unità di imballaggio elementare;
- b) la verifica dell'esistenza dei marchi distintivi su ciascuna cartuccia;
- c) la verifica della conformità delle caratteristiche dimensionali;
- d) la verifica della pressione media delle cartucce o dei parametri equivalenti nel caso di munizioni speciali;
- e) la verifica della sicurezza di funzionamento.

MANNA. Signor Presidente, dichiaro che mi asterrò dalla votazione sull'articolo 2.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Art. 3.

(Indicazione obbligatoria sulla unità di imballaggio elementare)

1. Le munizioni messe in commercio o comunque consegnate a terzi devono essere contenute in un imballaggio appropriato.

2. L'unità di imballaggio elementare deve essere opportunamente chiusa e deve portare le seguenti indicazioni:

a) il nome o marchio di fabbrica del produttore o di colui per il quale le munizioni sono state caricate e che ne assume la garanzia di conformità alle prescrizioni;

b) la denominazione commerciale o la denominazione secondo le norme;

c) il numero di identificazione del lotto e la quantità di cartucce in ogni imballaggio elementare;

d) per le munizioni da caccia a pallini per armi a canna liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni, di cui alla decisione CIP XVI - 5, n. 2, una indicazione supplementare che avverta con chiarezza ed a caratteri indelebili che trattasi di munizioni da utilizzare esclusivamente con armi che abbiano subito favorevolmente la prova superiore;

e) il contrassegno di controllo attestante che le munizioni sono state controllate conformemente alle prescrizioni della presente legge nonché alle decisioni della CIP, indicate all'articolo 1, comma 2.

MANNA. Signor Presidente, dichiaro che mi asterrò dalla votazione sull'articolo 3.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Art. 4.

(Indicazioni distintive delle cartucce)

1. Su ogni cartuccia devono essere impresse le seguenti indicazioni:

a) l'identificazione del fabbricante della cartuccia o di chi ne assume la garanzia (marchio di origine o marchio di fabbricazione);

b) sui fondelli delle munizioni a percussione centrale il calibro o la denominazione commerciale delle munizioni stesse;

c) per le munizioni a pallini a percussione centrale, il diametro o la numerazione dei pallini e la lunghezza del bossolo se questa oltrepassi i 65 millimetri per i calibri 20 e superiori, ovvero i 63,5 millimetri per i calibri 24 ed inferiori.

2. Le munizioni da caccia a pallini per armi a canna liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni devono essere identificabili mediante zigrinatura del fondello o mediante una colorazione caratteristica o con altri mezzi opportuni.

MANNA. Signor Presidente, dichiaro che mi asterrò dalla votazione sull'articolo 4.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Art. 5.

*(Conformità alle prescrizioni della
Commissione internazionale permanente)*

1. Il controllo delle dimensioni delle munizioni, delle pressioni medie delle cartucce o dei parametri equivalenti nel caso di munizioni speciali, nonché della sicurezza di funzionamento si effettua secondo le prescrizioni delle decisioni della CIP entrate in vigore a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, del citato regolamento della CIP allegato alla Convenzione di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 993.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, saranno fissate le modalità di controllo e la quantità delle produzioni non in serie di cartucce da caccia a pallini a percussione centrale destinate unicamente al mercato interno, fermi in ogni caso il rispetto dei limiti di pressione stabiliti dalla CIP e l'apposizione, sulle unità di imballaggio elementare, delle indicazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) e d), e, sulle cartucce, delle indicazioni distintive previste all'articolo 4.

MANNA. Signor Presidente, dichiaro che mi asterrò dalla votazione sull'articolo 5.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Art. 6.

(Organi nazionali competenti per la prova delle munizioni commerciali)

1. Organi nazionali competenti ad effettuare le prove in conformità alle prescrizioni della presente legge ed alle decisioni della CIP di cui all'articolo 1, comma 2, sono il Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia (Brescia) o le sezioni del Banco stesso che dovessero costituirsi in altre località a norma dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, come integrato dall'articolo 2 della legge 14 marzo 1968, n. 317.

2. Ai fini dell'espletamento delle prove indicate al comma 1 i delegati del Banco nazionale di prova possono effettuare il prelievo di munizioni di qualsiasi tipo e provenienza, sia presso fabbricanti e importatori, sia presso ciascuna armeria o ciascun punto di vendita. I

delegati del Banco nazionale di prova trovando impedimenti durante i prelievi di munizioni possono chiedere l'intervento della forza pubblica.

3. Ai fini dell'esecuzione dei controlli di fabbricazione, il Banco nazionale di prova può abilitare i fabbricanti o gli importatori purchè soddisfino alle condizioni di idoneità previste.

4. Ai soli fini del controllo di fabbricazione il Banco nazionale di prova può delegare organismi associativi all'uopo autorizzati e sempre comunque sotto la vigilanza del Banco stesso.

5. Gli oneri relativi all'abilitazione dei fabbricanti, degli importatori e degli organismi associativi per il controllo di fabbricazione ed i successivi controlli periodici obbligatori previsti dalla CIP, nonchè il controllo di tipo delle munizioni, sono a carico dei richiedenti.

6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 8, verrà emanato un regolamento concernente le modalità per i prelievi ispettivi effettuati presso i fabbricanti, i caricatori, i depositi o punti di vendita, nonchè quelle relative al rimborso per le munizioni prelevate.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. I soggetti abilitati e delegati di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo operano sotto la vigilanza del Banco nazionale di prova».

Consequentemente al comma 4 sopprimere le parole: «e sempre comunque sotto la vigilanza del Banco stesso».

6.1

IL RELATORE

ARTIOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6, nel testo emendato.

MANNA. Signor Presidente, dichiaro che mi asterrò dalla votazione dell'articolo 6, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 7.

(Soggetti autorizzati all'apposizione del contrassegno e modalità per il rilascio dell'autorizzazione)

1. Le operazioni di controllo e di apposizione del contrassegno su ogni unità di imballaggio elementare sono effettuate sotto la sorveglianza del Banco nazionale di prova, ferma la responsabilità del fabbricante delle munizioni per ogni difetto delle medesime, delle apparecchiature utilizzate per il controllo e dello svolgimento delle operazioni.

2. Possono essere autorizzati all'apposizione del contrassegno, oltre ai fabbricanti di munizioni, anche gli importatori che pongano in commercio munizioni prodotte in uno Stato non aderente alla Convenzione indicata all'articolo 1. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 8 previo accertamento dei requisiti appresso indicati:

a) che il richiedente posseda gli apparecchi di misura delle dimensioni, delle pressioni o dei parametri equivalenti per il tipo di munizioni e disponga del personale capace di utilizzarli, oppure abbia affidato il controllo della sua produzione ad una autorità riconosciuta;

b) che i controlli abbiano dimostrato che le munizioni fabbricate sono conformi alle prescrizioni previste dalla presente legge ed alle decisioni, compresi gli allegati tecnici, adottate dalla CIP, di cui al comma 2 dell'articolo 1.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è revocata qualora vengano meno le condizioni ivi previste.

4. Nell'esercizio dei suoi poteri di sorveglianza, il direttore del Banco nazionale di prova può, con effetto immediato, inibire l'apposizione del contrassegno su lotti giudicati non conformi ai requisiti prescritti.

5. Il provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni, innanzi alla Commissione di cui all'articolo 8.

MANNA. Signor Presidente, dichiaro che mi asterrò dalla votazione sull'articolo 7.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Art. 8.

(Commissione per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e per la decisione dei reclami)

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è costituita una Commissione composta dal direttore generale della produzione industriale o da un suo delegato quale presidente, da quattro componenti in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della difesa e del commercio con

l'estero, dal direttore del Banco nazionale di prova o da un suo delegato, da due rappresentanti degli operatori del settore e da tre esperti in materia di munizioni, armi o polveri propellenti, nonché da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato quale segretario.

2. I componenti della Commissione sono nominati, per la durata di un quinquennio, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e possono essere riconfermati.

3. La Commissione ha il compito di determinare le caratteristiche del contrassegno di controllo e di stabilire le misure di protezione del contrassegno stesso; di rilasciare le autorizzazioni per l'apposizione del contrassegno direttamente ai fabbricanti delle munizioni o agli importatori di cui al comma 2 dell'articolo 7; di procedere alla revoca delle autorizzazioni stesse; di decidere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal direttore del Banco nazionale di prova nell'esercizio delle sue funzioni.

4. La Commissione svolge altresì funzioni consultive circa il recepimento delle decisioni della CIP ed esprime parere motivato ai fini di cui all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, del citato regolamento allegato alla Convenzione di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 993, per le decisioni adottate dalla CIP successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La Commissione esprime inoltre parere sui provvedimenti di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanati nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 9, nonché sulla definizione delle tariffe di cui all'articolo 11, comma 1.

A quest'articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è costituita una Commissione composta dal direttore del Banco nazionale di prova o da un suo delegato quale presidente e da tre esperti in materia di munizioni, armi o polveri propellenti»

8.2

ROVEDA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'onere per il funzionamento della Commissione quantificato in lire 10 milioni annui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al Capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

8.1

IL RELATORE

Ricordo che sull'emendamento 8.1 la 5^a Commissione ha espresso parere favorevole.

La stessa Commissione ha invece espresso parere negativo sull'emendamento 8.2, presentato dal senatore Roveda e sottoscritto dal senatore Perin, perchè non è prevista, nell'emendamento stesso, la copertura della spesa necessaria per la Commissione.

ARTIOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, sull'emendamento 8.1 mi rimetto alla Commissione.

Circa l'emendamento 8.2, domando al senatore Perin come mai non vuole che ci sia alcun rappresentante di Ministeri nella Commissione di cui all'articolo 8.

PERIN. Al fine di conferire maggiore responsabilità al direttore del Banco nazionale di prova sarebbe opportuno che non vi fossero interferenze.

ARTIOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il fatto che non vi siano anche rappresentanti ministeriali non mi sembra che porti ad una maggiore responsabilizzazione nel senso indicato. La mia è solo una riflessione che sottopongo alla vostra attenzione.

PERIN. Siamo contrari ad una lottizzazione di tutti questi incarichi. È meglio avere un'unica persona responsabile. Questo è un nostro principio che affermiamo anche per altri settori.

PIERANI, *relatore alla Commissione*. Il parere sull'emendamento in esame è contrario perchè la composizione della Commissione non appare particolarmente pletorica, soprattutto in relazione alle funzioni consultive che essa è chiamata a svolgere. Inoltre, poichè alla Commissione viene attribuita la competenza di decidere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal direttore del Banco nazionale di prova, non appare opportuno affidare a quest'ultimo la funzione di presidente della Commissione stessa.

ARTIOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Rispetto all'emendamento in esame non mi sembra che esista il problema della mancanza di copertura in quanto esso tende a diminuire il numero dei membri della Commissione presso il Ministero. O non vi è copertura per la Commissione stessa oppure con l'emendamento si realizza un risparmio: Il problema quindi è soltanto di merito. Mi sembra di capire che l'orientamento del relatore sia quello di prevedere sia membri esterni sia rappresentanti del Ministero, mentre la Lega Nord ha un'opinione diversa su cui il relatore ha espresso parere contrario.

CITARISTI. L'emendamento in questione a mio avviso va tenuto in considerazione. Per principio sono contrario alle commissioni eccessivamente pletoriche, specialmente quando coinvolgono rappresentanti di Ministeri diversi. Tali commissioni finiscono spesso per avere difficoltà a riunirsi e quindi ad operare. L'emendamento presentato dal

senatore Roveda semplifica di molto la composizione della Commissione e quindi non mi sembra che vi siano motivi ostativi legati alla copertura finanziaria perchè semmai si realizza un risparmio, come ha già fatto notare l'onorevole Sottosegretario. Non so se sia opportuno prevedere che detta Commissione venga presieduta dal direttore generale della produzione industriale anzichè dal direttore del Banco di prova, escludendo comunque i rappresentanti dei Ministeri degli esteri, della difesa e del commercio con l'estero la cui presenza non fa che complicare le cose.

PAIRE. Signor Presidente, secondo me il parere della 5^a Commissione sull'emendamento in esame va interpretato. La nostra Commissione osserva che una diminuzione del numero dei componenti della Commissione non può che comportare una riduzione delle uscite da parte dello Stato. Non penso quindi che sia necessario richiedere un ulteriore parere. Probabilmente la 5^a Commissione ha interpretato l'emendamento come tendente ad istituire una seconda Commissione. Se restiamo nell'ambito dell'ipotesi di un'unica Commissione, non capisco come si possa immaginare una maggiore spesa.

ARTIOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ho ascoltato con attenzione gli interventi dei senatori Citaristi e Paire e mi sembra che l'orientamento della Lega Nord sia indubbiamente quello di prevedere una Commissione più snella che veda una rappresentanza ministeriale istituzionale soltanto da parte del Ministero dell'industria, cui si affiancherebbero gli altri membri così come indicato nell'emendamento.

PRESIDENTE. La situazione che si è venuta creando è superabile attraverso la stesura di un nuovo emendamento. Chiedo quindi al senatore Perin se intende accedere a questa ipotesi.

PERIN. Signor Presidente, accolgo l'indicazione del senatore Citaristi e modifico l'emendamento nel senso da lui indicato. Ritiro pertanto l'emendamento 8.2 e presento il seguente emendamento:

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è costituita una Commissione composta dal direttore generale della produzione industriale o da un suo delegato quale presidente, dal direttore del Banco nazionale di prova o da un suo delegato e da tre esperti in materia di munizioni, armi o polveri propellenti».

8.3

PERIN

PIERANI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.3.

ARTIOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è favorevole all'emendamento 8.3 nonché all'emendamento 8.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore Perin.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 9.

*(Vigilanza del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato)*

1. Le funzioni di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni poste con la presente legge e con le decisioni della CIP, di cui al comma 2 dell'articolo 1, spettano al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che può avvalersi anche dei propri uffici periferici.

2. Ove si constati che uno o più lotti di munizioni, provvisti del contrassegno di controllo, non siano rispondenti ai requisiti prescritti, previo l'espletamento di una ulteriore prova presso il Banco nazionale di prova, è disposto il ritiro del lotto o dei lotti dal commercio. Il provvedimento è adottato, senza indugio, dal direttore del Banco nazionale di prova.

3. Qualora la difformità dei requisiti di cui al comma 2 riguardi unicamente eccesso di pressioni, o parametri equivalenti, il fabbricante può essere autorizzato a rimettere in vendita le munizioni dopo aver apposto le indicazioni previste per le munizioni da caccia a pallini per armi ad anima liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni che sviluppino pressioni superiori a quelle normali.

4. Nel caso di ritiro del lotto o dei lotti dal commercio il direttore del Banco nazionale di prova comunica il provvedimento al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla Commissione di cui all'articolo 8 ed all'ufficio permanente della CIP, fornendo tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei lotti stessi.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Alla fine del comma 1 sopprimere le parole: «che può avvalersi anche dei propri uffici periferici».

9.1

IL RELATORE

ARTIOLI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Nutro delle perplessità su tale emendamento. Non riesco a capire perchè non ci si possa avvalere dei propri uffici periferici.

PIERANI, *relatore alla Commissione*. Intanto bisogna stabilire che cosa intendiamo per uffici periferici. Da una parte ci avvaliamo di queste Commissioni per snellire i passaggi burocratici e poi andiamo ad interpellare uffici sparsi in tutto il paese.

ARTIOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Non mi sembra che lo spirito dell'articolo 9 sia quello di burocratizzare ed allungare le procedure. Esso anzi presuppone la possibilità di fare riferimento ad altre realtà periferiche proprio per ottenere il risultato contrario.

PAIRE. Condivido le osservazioni svolte dal rappresentante del Governo. Se le funzioni di vigilanza, nel rispetto delle prescrizioni della legislazione vigente, spettano al Ministero dell'industria, questo può avvalersi dei propri uffici periferici. Penso ad esempio alle camere di commercio. È molto più facile operare attraverso un simile canale periferico che non centralizzando tutto a Roma. La possibilità che la camera di commercio locale svolga la funzione di vigilanza settorialmente costituisce un notevole vantaggio. La Commissione ha un compito diverso, quello di controllare l'applicazione. Le camere di commercio costituiscono organi molto vivi e vicini alle aziende e ai cittadini e credo che il loro utilizzo a fini di vigilanza non possa essere considerato un aggravio in senso burocratico delle procedure bensì un miglioramento.

BALDINI. Vorrei fare un'osservazione. L'articolo 8 parla di questa Commissione ministeriale e, fra l'altro, al comma 3 dice: «La Commissione ha il compito di determinare le caratteristiche del contrassegno di controllo...; di rilasciare le autorizzazioni...; di procedere alla revoca delle autorizzazioni stesse...; «di decidere i ricorsi...». Poi al comma 4 dice: «La Commissione svolge altresì funzioni consultive», e così via. Al comma 5 dice: «La Commissione esprime inoltre parere sui provvedimenti di competenza del Ministro dell'industria...». Proseguendo, l'articolo 9, al comma 1 dice: «Le funzioni di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni poste con la presente legge e con le decisioni della CIP, di cui al comma 2 dell'articolo 1, spettano al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato». E questo va bene, ma poi lo stesso comma conclude dicendo: «che può avvalersi anche dei propri uffici periferici». E questo non va bene perchè domando qual è l'ufficio periferico che è in grado di fare un accertamento di questo tipo, cioè dell'osservanza delle norme anche di carattere procedurale che hanno portato al rilascio delle autorizzazioni: non esiste ufficio periferico in grado di fare un'operazione di tal genere. Pertanto gli uffici periferici non servono a niente, a questo fine.

PIERANI, *relatore alla Commissione*. Se c'è una richiesta del Sottosegretario, posso anche decidere di ritirare l'emendamento 9.1; però voglio precisare che, siccome la vigilanza è in capo al Ministero dell'industria, se quest'ultimo ritiene di chiedere un parere, per esempio a una camera di commercio, può farlo; ma cosa vuol dire quel verbo: «avvalersi»? Se ci si mette a chiedere i pareri alle camere di commercio, quando si decide?

PRESIDENTE. Quindi lei, onorevole relatore, mantiene l'emendamento 9.1?

PIERANI, *relatore alla Commissione*. Per il momento sì.

ARTIOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Vorrei dire al relatore che si tratta di una fase istruttoria in cui il Ministero può avvalersi degli uffici periferici, non è che si deleghi una decisione. Al suo interno il Ministero deve svolgere un'attività e si può avvalere, nella fase decisionale, che poi è centrale, anche degli uffici periferici.

BALDINI. Questo è tra i compiti istituzionali del Ministero: si può non metterlo.

ARTIOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Su questo non c'è dubbio, si può non mettere; però non vorrei che, approvando la soppressione di quella frase, ciò risultasse come una negazione, per il Ministero, della possibilità di fare un qualcosa al suo interno.

PRESIDENTE. Mi pare che non ci sia disaccordo, nella sostanza. Il problema è di forma. Cioè mi pare che non vi sia alcuna obiezione al fatto che il Ministero si avvalga di uffici periferici per approfondire, per esaminare, e per questo non c'è bisogno di nessuna legge specifica.

Allora si potrebbe accettare l'emendamento 9.1 del relatore, precisando che il significato non è quello di stabilire un divieto al Governo di fare, ma che è del tutto pleonastico scrivere una cosa del genere in questo provvedimento.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1.

MANNA. Signor Presidente, dichiaro che voterò contro l'emendamento 9.1 e l'articolo 9.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 10.

(Nuova denominazione del Banco nazionale di prova ed integrazione del consiglio di amministrazione del Banco stesso)

1. In relazione alle nuove attribuzioni previste dalla presente legge, il Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia assume la

denominazione di «Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali».

2. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612, del consiglio di amministrazione del Banco nazionale di prova fanno parte anche un rappresentante degli industriali fabbricanti di munizioni, un rappresentante degli artigiani fabbricanti di munizioni e un rappresentante dei fabbricanti di componenti di munizioni.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612, è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio di amministrazione, nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è composto da:

- a) un rappresentante del Ministero dell'interno;
- b) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- c) un rappresentante del Ministero della difesa;
- d) un rappresentante degli industriali fabbricanti di munizioni;
- e) un rappresentante degli artigiani fabbricanti di munizioni;
- f) un rappresentante dei fabbricanti di componenti di munizioni;
- g) due rappresentanti degli industriali fabbricanti di armi;
- h) un rappresentante degli artigiani fabbricanti di armi».

10.1

IL RELATORE

PIERANI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, questo è un emendamento che ho presentato soprattutto per cercare di rendere più funzionale e più operativo questo consiglio che precedentemente era costituito da un'infinità di rappresentanti.

CITARISTI. È prevista una riduzione dei componenti del consiglio di amministrazione?

PIERANI, *relatore alla Commissione*. Sì, consistente.

ARTIOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è d'accordo su questo emendamento.

MANNA. È vero che è prevista una riduzione, però credo anche che si avrebbe un minor controllo e che sia necessario approfondire la questione, perchè sembra che il consiglio sia tutto ridotto ai fabbricanti di munizioni o di armi, e via di questo passo. Eliminare totalmente il controllo da parte delle popolazioni locali io credo che sia un atto abbastanza serio.

PIERANI, *relatore alla Commissione*. Ci sono i rappresentanti di tre Ministeri, però.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.1.

MANNA. Signor Presidente, dichiaro che voterò contro l'emendamento 10.1.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 11.

(Finanziamento del Banco di prova)

1. Le tariffe per il controllo delle munizioni commerciali previsto dalla presente legge sono determinate secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 8.

2. Per far fronte alle esigenze di adeguamento organizzativo e agli oneri derivanti dalla prima attuazione della presente legge, al Banco nazionale di prova viene concesso in via straordinaria un contributo di lire 1 miliardo per l'anno 1993.

3. Il programma di utilizzazione del contributo di cui al comma 2 sarà preventivamente sottoposto all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che fisserà con proprio decreto le procedure di erogazione.

4. All'onere di lire 1 miliardo, derivante per l'anno 1993 dall'attuazione degli interventi di cui al comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A quest'articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. All'onere di lire 1 miliardo derivante per l'anno 1993 dall'attuazione degli interventi di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al Capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

ARTIOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Vorrei conoscere il parere della Commissione bilancio su questo emendamento.

PRESIDENTE. È un parere favorevole.

ARTIOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Allora su di esso il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 12.

(Sanzioni)

1. Chiunque commerci, esponga in vendita o detenga, in negozi o relativi magazzini, munizioni soggette a prova che risultino sprovviste del contrassegno o che non abbiano superato la prova è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5 milioni.

2. Per i fabbricanti e gli importatori, autorizzati ai sensi del comma 2 dell'articolo 7, che mettano in commercio munizioni senza contrassegno o che non abbiano superato la prova è prevista la revoca temporanea della licenza fino ad un periodo di dodici mesi e la revoca definitiva in caso di reiterazione della medesima infrazione.

3. Per le altre violazioni alle norme della presente legge, senza pregiudizio della procedura prevista dall'articolo 9 per le munizioni provviste del contrassegno di controllo ma non conformi alle prescrizioni tecniche, si applica la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2 milioni.

4. Le sanzioni vengono irrogate dagli uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA), competenti per territorio, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

5. I proventi delle sanzioni sono devoluti allo Stato.

6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alle violazioni del decreto previsto al comma 2 dell'articolo 5.

A quest'articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche nel caso di mancata osservanza dei limiti di pressione

stabiliti dalla CIP, di mancata applicazione dei contrassegni previsti all'articolo 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* e di mancata applicazione delle indicazioni distintive di cui all'articolo 4 relativamente alle cartucce di cui al comma 2 dell'articolo 5».

12.1

IL RELATORE

ARTIOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 13.

(Rinvio alla normativa vigente in materia di munizioni)

1. Restano ferme le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, penali e di pubblica sicurezza, compresa la legislazione speciale, in materia di fabbricazione, importazione ed esportazione, anche temporanea, commercio, acquisto e vendita, detenzione e cessione a qualunque titolo della detenzione medesima, deposito, trasporto, porto, nonché intermediazione, aventi ad oggetto le munizioni di qualsiasi genere.

È approvato.

Art. 14.

(Norma transitoria)

1. Restano valide le autorizzazioni per l'applicazione del contrassegno rilasciate dal Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 21 ottobre 1981.

2. Il Banco nazionale di prova è tenuto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a trasmettere copia delle autorizzazioni rilasciate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

PAIRE. Signor Presidente, mi compiaccio per la celerità con cui il disegno di legge al nostro esame è stato affrontato dal Senato dato che, in questo settore, ci trovavamo in una situazione di inadempienza nei confronti dei trattati internazionali ormai da molti anni. Con l'approvazione di questo disegno di legge andiamo a colmare una piccola lacuna.

PIERANI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, intendo ringraziare tutti i colleghi che hanno permesso di procedere in modo molto rapido all'esame di questo disegno di legge estremamente importante per le ragioni illustrate dal senatore Paire. Vorrei poi raccomandare al rappresentante del Governo di seguire l'iter del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento affinché si giunga ad una rapida approvazione definitiva, evitando quanto è già successo due legislature fa, quando cioè, dopo l'approvazione da parte di una delle Camere, si giunse allo scioglimento del Parlamento. Speriamo che il provvedimento questa volta abbia maggiore fortuna.

ARTIOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, intendo ringraziare il relatore alla Commissione per l'ottimo lavoro svolto che ha consentito di addivenire ad un testo che trova l'assenso più completo da parte del Governo. Dico ciò anche in riferimento alla raccomandazione venuta dal relatore. Il favore del Governo porterà senza dubbio a seguire con attenzione l'iter del provvedimento presso la Camera dei deputati al fine di giungere ad una rapida approvazione in Commissione in sede legislativa. Il testo in esame, nei suoi tre punti fondamentali (il rispetto di una convenzione internazionale, la creazione di un sistema di sicurezza nei confronti degli utenti in tema di controllo delle munizioni, la vigilanza da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato), ripercorre una volontà ministeriale già manifestata nel corso degli anni Ottanta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOT.SSA MARISA NUDDA

